



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Venezia**

**Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia**

Il Tribunale di Venezia in persona del Giudice delegato dott.ssa S. Pitinari

Nel procedimento Unitario n. 16-1/22 promosso da

**NDONG BABACAR** CF NDNBCR74H06Z343G, nato il 6 giugno 1974 a Kaolack, Senegal,  
residente a Marcon via C. Ceolin n. 32 rappresentato e difeso dall'avv.to ERICA PERTILE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

NDONG BABACAR, CF NDNBCR74H06Z343G, nato il 6 giugno 1974 a Kaolack, Senegal,  
residente a Marcon via C. Ceolin n. 32 ha proposto ricorso ex art. 67 CCII al fine di ristrutturare i  
propri debiti e ha esposto

- di versare in una situazione di sovraindebitamento a causa dei plurimi finanziamenti contratti;
- che lo stipendio pari ad € 1600,00 mensili è gravato da due detrazioni a favore di Fidelity per  
totali € 736,00;



- che la porzione residua di stipendio non è adeguata a sostenere le spese necessarie – così come quantificate in ricorso - per il sostentamento del nucleo familiare, composto da moglie e cinque figli (solo quattro dei quali da mantenere);
- che l'ammontare dei debiti contratti è pari ad euro 92.317,46;

Il ricorrente propone ai propri creditori di soddisfare i propri debiti tramite il pagamento di € 200,00 al mese per 60 mensilità a decorrere dall'omologa, e quindi con il versamento di € 12.000,00 in totale, ciò consentirebbe l'integrale soddisfo dei crediti in prededuzione e dei privilegiati e il pagamento dei chirografari nella misura dell'8,70 %.

Con provvedimento del 21 novembre 2022 è stata ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione debiti consumatore, è stata disposta la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata della proposta e del presente decreto a cura del professionista incaricato; è stato disposto il divieto, sino a omologa, di inizio/prosecuzione delle azioni cautelari o esecutive o di acquisto di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; è stata stabilita la pubblicità.

Infine è stata fissata l'udienza del 1.2.2023 nel corso della quale parte ricorrente ha chiesto l'omologa del piano.

In data 18.1.2023 il dott Loero ha depositato la sua relazione con cui ha precisato che nessun creditore ha presentato osservazioni all'account di posta certificata intestato alla procedura nel termine di 20 giorni e che il sovraindebitato ha già iniziato a bonificare la cifra mensile prevista dal piano sul conto corrente intestato alla procedura.

#### OSSERVA

come la situazione di sovraindebitamento del ricorrente sia dipesa da fattori indipendenti dalla volontà del debitore incidenti sulla propria condizione economica, tra cui il decesso della moglie e la presente congiuntura economica. Non si può, dunque, affermare che il ricorrente abbia assunto le obbligazioni



che hanno dato origine ai debiti che con la presente procedura si cerca di comporre senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. La scrivente ritiene quindi che il debitore ricorrente si sia trovato, senza sua colpa, ad affrontare degli eventi imprevisi e non prevedibili che lo abbiano costretto a contrarre dei nuovi debiti per tentare di far fronte alle più elementari esigenze familiari. Come evidenziato anche dal gestore della crisi, le cause della situazione di sovraidebitamento, sono da ricondurre *“alla scomparsa prematura della moglie (deceduta dopo una malattia incurabile alla fine del 2011) scomparsa che ha comportato, oltre a quelle essenziali difficoltà economiche, fino a giungere all’attuale situazione di sovraidebitamento, con conseguente impossibilità di far fronte agli impegni presi”*;

quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità giuridica del piano, la scrivente ritiene di richiamare tutto quanto già esposto nel provvedimento del 21.11.2022 che analizza partitamente tali elementi tra cui appunto la meritevolezza del consumatore ricorrente;

si ritiene inoltre sussistente il requisito della fattibilità del piano, tenuto conto della documentazione agli atti, nonché di quanto esposto dal gestore della crisi. In particolare si legge nella relazione che *“... il piano proposto appare la migliore alternativa, oltre che per concedere una seconda chance al debitore, che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo considerando anche il fatto che non vi sono alternative liquidatorie”*

In definitiva considerato che sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali di cui agli artt. 67 e ss CCII,

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del GD dott.ssa Sara Pitinari, così provvede:



-omologa l'accordo di ristrutturazione proposto da NDONG BABACAR CF NDNBCR74H06Z343G, nato il 6 giugno 1974 a Kaolack, Senegal, residente a Marcon via C. Ceolin n. 32 come da relazione del Gestore dott. Loero;

-dichiara chiusa la procedura;

-dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia a cura del professionista incaricato e si comunichi ai creditori ai sensi del comma 8 dell'art. 70 CCII.

Così deciso a Venezia il 9.2.2023

Il GD Dott.ssa Sara Pitinari

